



FOToclub COLIBRI' BFI APS

STATUTO

Approvato dalla

Assemblea Straordinaria dei Soci

Del 19 giugno 2019

STATUTO

FOToclub COLIBRI' BFI APS

MODENA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- 1** Il Circolo Fotoclub Colibrì, di seguito denominato "Associazione", è stato fondato a Modena il 1° gennaio 1964 dai fotoamatori Mauro Stradi, Danilo Storchi e Carlo Savigni ed è regolato con proprio Statuto dal 1° giugno 1974. Dalla sua fondazione l'Associazione ha operato senza soluzione di continuità e ha aderito alla Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche (FIAF). Dal 2 aprile 1998 è registrata all'ufficio delle associazioni non profit dell'Agenzia delle entrate, con proprio Codice Fiscale. L'Associazione è iscritta dal 19 maggio 2014 al Registro Provinciale delle Associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale n.34/2002, successivamente assorbita nel Registro Regionale col numero di iscrizione 4192 e con il codice SITS 4192 del Sistema Informativo del Terzo Settore. L'Associazione opera con autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale; può chiedere l'affiliazione ad una Associazione nazionale di promozione sociale. Tale scelta comporta l'esercizio delle prerogative e l'assunzione degli impegni previsti dallo Statuto dell'Associazione Nazionale alla quale è affiliata.
- 2** L'Associazione adegua il proprio Statuto in base alle previsioni della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche) , modificando la denominazione come di seguito riportata: "FOToclub COLIBRI' BFI APS" . L'Associazione ha la propria Sede Sociale nel Comune di Modena in Via Viterbo n. 80/82. Il trasferimento della Sede non comporta modifica statutaria se avviene nello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio direttivo di cambiare la Sede Sociale , ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
- 3** L'Associazione non persegue fini di lucro. E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo articolo 2. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 - SCOPI E ATTIVITA'

- 1** Il Circolo "FOTOCLUB COLIBRI' BFI APS" è un'Associazione Culturale che promuove la partecipazione dei propri Soci alla vita comunitaria nei vari ambiti territoriali e persegue finalità culturali, sociali e di solidarietà civile volte allo sviluppo dell'aggregazione di amatori della fotografia, dell'audiovisivo e dell'immagine in genere. L'intento principale dell'Associazione è di incrementare, sensibilizzare e diffondere la cultura e l'esercizio della fotografia in tutte le sue molteplici forme comunicative ed espressive nell'ambito della Società civile. In particolare si propone di perseguire le seguenti finalità:
- a) Favorire la formazione tecnica e la crescita culturale degli associati.
 - b) Diffondere la conoscenza del linguaggio, della cultura, della tecnica, dei procedimenti, dei mezzi e strumenti della fotografia e dell'audiovisivo.
 - c) Dare impulso allo scambio e al confronto di esperienze nell'ambito fotografico tra i Soci e le altre Associazioni affini, Circoli, Club esistenti sul territorio sia in ambito cittadino, provinciale, regionale, nazionale, che nell'ambito europeo ed extraeuropeo.
 - d) Favorire gli incontri e gli scambi con diversi ambiti e settori disciplinari al fine di arricchire la cultura e il livello artistico della produzione dell'immagine fotografica.
 - e) Incoraggiare i Soci alla partecipazione a concorsi fotografici e audiovisivi locali, nazionali ed internazionali.
 - f) Incrementare l'adesione di nuovi Soci, in particolare dei giovani.
 - g) Trasmettere la passione fotografica, cinematografica e audiovisiva alle nuove generazioni anche in ambito scolastico; in particolare avere cura e attenzione per i soggetti più svantaggiati sia sul piano sociale che quello psicofisico.
 - h) Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con Enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.
- 2** Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di perseguire le seguenti azioni ed attività:
- a) Associare gli amatori al fine di sviluppare, incrementare e diffondere la fotografia in tutte le sue forme.
 - b) Organizzare libere riunioni dei Soci per dibattiti su argomenti inerenti la fotografia, audiovisivi e filmati, sia prodotti dai Soci che da Autori esterni all'Associazione, opportunamente selezionati ed invitati.
 - c) Proporre proiezioni di fotografie, audiovisivi e filmati, sia prodotti dai Soci che da Autori esterni all'Associazione, opportunamente selezionati ed invitati.
 - d) Organizzare concorsi interni riservati ai Soci.
 - e) Organizzare concorsi di fotografia, audiovisivi, ecc., sia in proprio, sia in collaborazione con altre Associazioni similari od affini.
 - f) Organizzare mostre fotografiche.

- g) Organizzare gite e viaggi aventi lo scopo primario di favorire la conoscenza, la cultura e la pratica fotografica e audiovisiva.
- h) Organizzare momenti e manifestazioni destinate al riconoscimento dei meriti dei Soci.
- i) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di promuovere la conoscenza, la formazione, sia nell'utilizzo delle apparecchiature e delle tecniche fotografiche, che la cultura in ogni sua forma ed espressione visiva e non visiva mediante corsi, mostre, seminari, dibattiti e iniziative di coinvolgimento della cittadinanza locale. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, nonché della collaborazione e l'ausilio dei soggetti ed entità esterne che agiscono in sintonia con l'Associazione per la riuscita degli eventi programmati.
- j) Organizzare e gestire strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: sale fotografiche, centri espositivi, sale cineforum e cinematografiche, sale audiovisivi, ecc.).
- k) Curare la formazione tecnica e culturale dei propri associati mediante corsi, convegni, incontri con gli artisti e autori, stage, visite guidate ad esposizioni, mostre, musei, ecc.
- l) Promuovere e condurre corsi di diverso livello di formazione, di avviamento alla fotografia e all'audiovisivo, di promozione e sensibilizzazione, di aggiornamento ed applicazione di nuove tecniche rivolte ai soci di vario livello e per facilitare l'ingresso di nuovi soci.
- m) Valorizzare le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie dell'immagine fotografica, cinematografica, audiovisiva, attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione e di centri culturali dell'immagine per favorire lo scambio e il confronto tra le varie esperienze e linguaggi mediante l'organizzazione di incontri, dibattiti, rassegne e manifestazioni.
- n) Svolgere attività editoriali a servizio dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
- o) Svolgere iniziative socio-culturali, di promozione, formazione, aggiornamento ed attività del tempo libero e ricreative in proprio ed in collaborazione o convenzione con Associazioni ed Enti pubblici e privati.
- p) Svolgere ogni altra attività, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita alle Associazioni di Promozione Sociale dalle disposizioni legislative vigenti.
- q) Nell'attivazione delle proprie iniziative ed attività e nella gestione dei servizi culturali, ricreativi, della formazione e promozione oltre a quelli di volontariato e di solidarietà sociale, l'Associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa ed attivando le strutture previste dalla stessa. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente articolo se non alle stesse direttamente connesse ed affini. All'Associazione non è consentito svolgere in qualunque modo e in nessun luogo attività partitica, di conseguenza deve mantenersi estranea a qualunque riunione e a qualsiasi manifestazione ed organizzazione dello stesso tipo sia al suo interno che all'esterno di essa. Inoltre non potrà concedere il

Patrocinio, la collaborazione e l'uso della denominazione o del proprio logo a manifestazioni politiche.

- 3 Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ARTICOLO 3 - RISORSE ECONOMICHE

- 1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote e contributi degli associati.
 - b) Eredità, donazioni e legati.
 - c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e Istituzioni pubbliche.
 - d) Contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali.
 - e) Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati.
 - f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura culturale, commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
 - g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
 - h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- 2 Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i Soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
- 3 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
- 4 Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e li sottopone all'Approvazione dell'Assemblea dei Soci entro e non oltre il mese di Aprile.

ARTICOLO 4 - SOCI

- 1 Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2 Sono membri dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.
- 3 I Soci si qualificano in Ordinari. Per l'acquisizione della qualità di Socio Ordinario si applicano le disposizioni sull'adesione e sul diniego e revoca della adesione previste dai successivi articoli 5 e 6.
- 4 Le persone fisiche che per qualsiasi motivo si siano distinte con azioni rilevanti a favore della Associazione, potranno essere incluse in appositi elenchi denominati Onorari e Benemeriti, senza che queste possano fregiarsi della qualifica di Socio. Qualora una o

più persone comprese in detti elenchi desiderino essere considerate socie con pieni diritti e doveri, dovranno presentare regolare domanda e rispettare tutte le norme, come previsto nei successivi articoli 5 e 6.

- 5 Possono essere Soci persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
- 6 Possono essere altresì Soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo sociale e senza ricoprire cariche nell'ambito dell'Associazione.
- 7 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è esclusa la trasmissibilità della qualifica di Socio.

ARTICOLO 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 1 L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, ed ai seguenti criteri:
 - a) Tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione possono acquisire la qualità di Socio.
 - b) I Soci minorenni sono ammessi con delega del genitore o di chi ne fa le veci.
 - c) Il Consiglio direttivo non accoglie la domanda di tesseramento presentata dalla persona che intende diventare socio quando la stessa si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto o con quello dell'Associazione nazionale, sovranazionale o territoriale cui l'Associazione è affiliata.
 - d) Il Consiglio direttivo non accoglie la domanda di tesseramento di chi svolga attività che siano in contrasto con le finalità dell'Associazione, o dell'Associazione nazionale, sovranazionale o territoriale cui la stessa aderisce.
- 2 Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
- 3 Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 4 La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa o per decesso.
- 5 Il recesso da parte dei Soci nel corso dell'anno sociale deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio direttivo dell'Associazione.
- 6 L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
 - b) Persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- 7 In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

- 8** Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota annuale di tesseramento non è trasferibile, né rivalutabile, né potrà essere rimborsata al Socio dopo l'avvenuto tesseramento.

ARTICOLO 6 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- 1** E' considerato Socio colui il cui nome risulti nel Registro Soci e sia in regola con il pagamento della quota per l'anno in corso. Tutti i Soci hanno identici diritti (ad esclusione del diritto di voto per i minorenni) e devono ottemperare ai medesimi obblighi.
- 2** I Soci sono obbligati:
- a) Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi associativi.
 - b) Ogni Socio deve tenere un comportamento corretto e leale nei confronti dell'Associazione e, nei limiti delle proprie possibilità, contribuire al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione e partecipazione delle attività.
 - c) Versare la quota associativa di cui al precedente articolo. Il Socio che rinnova è tenuto al versamento della quota entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
 - d) I Soci sono tenuti a partecipare alle varie attività per il perseguimento dei fini dell'Associazione, in maniera volontaria e gratuita.
- 3** Diritti dei Soci:
- a) I Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
 - b) I Soci minorenni acquisiscono il diritto di voto al compimento della maggiore età.
 - c) Tutti i Soci maggiorenni possono essere eletti nel Consiglio direttivo e assumere incarichi o cariche sociali a tutti i livelli associativi.
 - d) I Soci possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione e frequentare la Sede; nel caso di affiliazione ad Associazione nazionale, possono partecipare alle manifestazioni promosse dalla stessa a qualunque livello e possono frequentare la Sede dell'Associazione nazionale e quelle di diversa organizzazione territoriale o sovranazionale.
 - e) I Soci, durante lo svolgimento delle attività, hanno garanzia assicurativa contro i rischi e con i massimali di copertura deliberati annualmente dall'Associazione di appartenenza o dalla Associazione territoriale o nazionale cui l'Associazione di appartenenza è affiliata.
 - f) I Soci che nell'espletamento del lavoro volontario richiesto dal Consiglio direttivo sostengono spese per conto dell'Associazione, hanno diritto di rimborso presentando idonea documentazione delle spese sostenute e preventivamente autorizzate dall'Organo competente.
 - g) Tutti i Soci hanno il diritto di esaminare i libri Sociali.
- 4** I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) Il Consiglio direttivo.
- c) Il Collegio dei Probiviri.
- d) Il Presidente.
- e) Il Direttore delle attività.

2 Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 8 - L'ASSEMBLEA

1 L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con l'adesione e il versamento della quota annuale ed è presieduta dal Presidente. L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria. Ogni Socio iscritto da almeno 12 (dodici) mesi all'Associazione dispone di un solo voto che deve esprimere direttamente senza delega di rappresentanza per l'elezione degli Organi statutari e per le delibere dell'Assemblea.

2 L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) Approva il bilancio consuntivo e preventivo.
- b) Elege il Presidente.
- c) Elege i componenti del Consiglio direttivo.
- d) Elege il Collegio dei Probiviri
- e) Approva i Regolamenti interni e le variazioni.
- f) Delibera l'esclusione dei Soci.
- g) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

3 L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro e non oltre il mese di aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo ed ogni volta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

4 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, su eventuali deroghe qualora necessarie, sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

5 L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua mancanza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo delegato dal Presidente e, in assenza di delega, eletto dai presenti. Le convocazioni devono avvenire con ogni forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio direttivo e mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima agli associati e da "avviso di convocazione" da affiggere all'Albo della Sede 30 giorni prima della data della riunione, contenente Ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà tenersi in

data diversa dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i Soci.

- 6 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
- 7 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 8 I verbali di ogni Assemblea, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi le presiede, sono conservati agli Atti.

ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1 Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero pari di membri che possono essere un minimo di 6 e un massimo di 10, eletti dall'Assemblea fra i Soci maggiorenni.
- 2 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno, su indicazione del Presidente, un Vice Presidente, un Direttore delle attività, un Segretario ed un Tesoriere. Il Vice Presidente potrà anche ricoprire la carica di Direttore delle attività, sia quelle indicate dal Consiglio direttivo che quelle approvate dall'Assemblea.
- 3 Potranno partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo anche altri Soci, ma senza diritto di voto o potere decisionale, designati dalla presidenza e/o cooptati con incarichi specifici e/o per competenze professionali e/o meriti e qualità artistiche, i quali potranno avere anche il ruolo di referenti di Commissioni che si occupano di settori particolari per la riuscita o l'attuazione delle finalità istituzionali, istituite dalla Presidenza e/o dal Consiglio direttivo e coordinate dal Direttore delle attività.
- 4 I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci aventi i requisiti, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada o si dimetta, entro un periodo temporale limitato, oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, il Presidente ha l'obbligo di attivare immediatamente la procedura per il rinnovo del Consiglio stesso.
- 5 Al Consiglio direttivo spetta di:
 - a) Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione.

- b) Predisporre il bilancio consuntivo e di previsione, nonché il programma delle attività dell'Associazione, che previa l'approvazione dell'Assemblea, provvederà ad attuare.
 - c) Determinare la misura dei contributi straordinari per iniziative non considerate nel bilancio di previsione quali, a solo titolo esemplificativo, azioni e ricerche d'interesse collettivo, l'ammontare dei rimborsi spese vive e/o compensi da riconoscere ed erogare ai componenti dell'Associazione, ai dipendenti e ai prestatori di servizi, nonché eventuali rimborsi spese ai Soci o componenti degli Organi dell'Associazione.
 - d) Nominare, su indicazione del Presidente, il Direttore delle attività, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
 - e) Deliberare sulle domande di nuove adesioni. Proporre all'Assemblea dei Soci l'eventuale esclusione come da art.5 comma 6.
 - f) Impartire direttive ai Soci sul tesseramento e sulle quote annuali di adesione.
 - g) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
 - h) Deliberare l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative per eventuali modifiche di carattere tecnico, esclusivamente sulla scorta di precise indicazioni da parte degli Organi associativi superiori (esempio: territoriale o nazionale) ove sussistano, ai quali ogni adeguamento è sottoposto a verifica di conformità.
 - i) Predisporre i regolamenti previsti dal presente Statuto ovvero tutti gli altri regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell'Associazione, previa approvazione dell'Assemblea.
 - j) Scegliere o confermare annualmente gli Enti, le Istituzioni e le Associazioni, a qualsiasi livello territoriale o nazionale a cui l'Associazione aderisce, in modo da utilizzare tutte le sinergie possibili in ogni ambito.
 - k) Nominare, su proposta del Presidente, anche tra i non Consiglieri, purchè aventi gli stessi requisiti, i Coordinatori dei vari settori di attività.
 - l) Nominare, su proposta del Presidente, il Direttore delle attività che ne diventa il principale referente e a cui dovranno riferirsi i coordinatori dei vari settori o dipartimenti di attività.
 - m) Nominare Onorari, Benemeriti o assegnare riconoscimenti e onorificenze a personalità che si siano distinte in particolari settori.
 - n) Assegnare riconoscimenti e/o onorificenze ai Soci che si siano distinti per impegno, partecipazione e contributo alla buona riuscita delle attività proposte e organizzate dagli Organi statutari durante l'anno sociale o entro un arco di tempo definito.
- 6** Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ricevuta la delega e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in termini associativi.
- 7** Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta; dietro convocazione scritta inviata o trasmessa almeno quindici giorni prima della data prevista.

- 8 Le convocazioni devono essere eseguite mediante avviso scritto secondo i tempi e le modalità stabilite contenenti Ordine del giorno, luogo, data e ora della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo, Presidente incluso.
- 9 Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei propri membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 10 I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

- 1 Il Presidente, eletto con propria votazione direttamente dall'Assemblea, ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei Soci.
- 2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, da altro membro del Consiglio direttivo, ricevuta la delega scritta dallo stesso assente. Non verificandosi tale condizione, le stesse funzioni spettano al membro più anziano in termini associativi.
- 3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- 4 Il Presidente ha facoltà di proporre, anche tra i non consiglieri, purchè aventi gli stessi requisiti, figure indispensabili per l'attuazione degli scopi istituzionali previsti dal presente Statuto.
- 5 Il Presidente indica, all'interno del Consiglio, il suo Vice ed il Direttore delle attività. La nomina del Direttore delle attività avviene secondo quanto indicato dall'art. 12, comma 1 e presenti i requisiti e le credenziali tracciate nel profilo al successivo art. 12, comma 2.
- 6 Il Presidente traccia e propone le linee programmatiche tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, da sviluppare nell'arco temporale della carica sociale. Inoltre, promuove l'Associazione verso le aziende, gli Enti pubblici e privati, gli Ordini professionali, le Associazioni culturali o di categoria, le Istituzioni pubbliche e ogni altro soggetto ritenuto ammissibile per il raggiungimento degli scopi associativi. Esso agisce per lo sviluppo e l'incremento del prestigio e per la visibilità dell'Associazione verso l'esterno.
- 7 Nel caso di decesso, dimissioni, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio direttivo è convocato immediatamente dal Vice Presidente al fine di predisporre l'elezione di un nuovo Presidente mediante voto dell'Assemblea, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 11 - IL VICE PRESIDENTE

- 1** Il Vice Presidente affianca il Presidente nel corso del suo mandato e lo supporta sia nello svolgimento e nella realizzazione di tutte le iniziative e le attività sociali in favore dei Soci, oppure rivolte esternamente o in collaborazione e sinergia con altri Enti, Istituzioni, sia nel ruolo di rappresentanza, su delega del Presidente. La delega, purchè non sia stata limitata, si considera con ampio mandato. Al Vice Presidente è demandato il ruolo supplente nei casi e nei modi contemplati dal presente Statuto. La carica di Vice Presidente può coincidere con il ruolo di Direttore delle attività.

ARTICOLO 12 - IL DIRETTORE DELLE ATTIVITA'

- 1** Il Direttore delle attività è indicato dal Presidente e nominato dal Consiglio direttivo. Il ruolo del Direttore delle attività può coincidere con la carica di Vice Presidente il quale in assenza del Presidente, con delega del Presidente, svolge appieno i compiti previsti in base al precedente art. 11.
- 2** Il Direttore delle attività deve possedere capacità o dimostrare di avere predisposizioni organizzative, progettuali, relazionali oltre a essere dotato di qualità culturali ed artistiche riconosciute.
- 3** Il Direttore delle attività, sentito il parere e le proposte dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché delle Commissioni qualora istituite e sulla base delle indicazioni d'indirizzo ricevute dal Presidente, formula, progetta e organizza le attività che dovranno essere svolte durante l'anno sociale. Tali attività, dopo essere approvate dal Consiglio direttivo, dovranno essere considerate all'interno del bilancio di previsione.
- 4** Il Direttore delle attività affianca il Presidente nella fase progettuale delle attività e del bilancio di previsione; inoltre collabora alla applicazione e alla riuscita degli obiettivi sociali.
- 5** Il Direttore delle attività indica e coordina i referenti delle varie Commissioni eventualmente istituite dalla presidenza o dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 13 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

- 1** Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e conservare il libro dei verbali, nonché dare esecuzione alle deliberazioni adottate.
- 2** Il Segretario, in sintonia e accordo con il Direttore delle attività, cura la vita associativa e ne attua l'organizzazione. All'inizio di ogni anno, sempre in accordo con il Direttore delle attività, organizza e cura la riscossione delle quote sociali.
- 3** Il Tesoriere tiene i conti di cassa, il libro di prima nota annotando con ordine le entrate e le uscite, sorveglia ed esegue la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio direttivo ovvero del Presidente. Il Tesoriere predispone tutti i documenti, fatture e ricevute che costituiscono le voci del conto economico e

finanziario consuntivo, da sottoporre al Consiglio direttivo, idonei a costituire il bilancio consuntivo.

- 4 La figura del Tesoriere può coincidere con quella del Segretario.

ARTICOLO 14 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1 Il Collegio dei Probiviri sarà composto da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi. Il Collegio elegge il suo Presidente e il Vice Presidente.
- 2 Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie proponendo provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea.
- 3 Inoltre il Collegio svolge funzioni arbitrali per la soluzione di eventuali controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ARTICOLO 15 - NORMA FINALE

- 1 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposta dal Consiglio direttivo, sono deliberati dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina il Liquidatore.
- 2 Salvo che norme legislative non dispongano diversamente, i beni dell'Associazione devono essere devoluti ad Associazioni o Enti aventi finalità simili o di utilità sociale. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti ai Soci, agli Amministratori e ai dipendenti della stessa.

ARTICOLO 16 - ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce ogni altra norma statutaria precedente. L'iscrizione al Circolo implica l'accettazione integrale del presente Statuto, una copia del quale viene data ai Soci.
- 2 Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice civile ed alle norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

Modena, 19 giugno 2019

Il Segretario
(Stefano Gibertini)

Il Presidente
(Gianni Rossi)